

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO VERBALE DI STIPULA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno .del mese di gennaio alle ore 10:45 nei locali dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" in Trabia – Palermo,
VISTA l'Ipotesi di accordo sottoscritta in data **13/01/2014**;
ACQUISITO il parere positivo dei Revisori dei conti, agli atti della scuola verbale n.2/2014 del 15.01.2014

VIENE STIPULATO

il presente Contratto collettivo integrativo dell'Istituzione Scolastica I.C. "GIOVANNI XXIII" –
 TRABIA (PA).

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore
 FABIO MAUTHE DEGERFELD

PARTE SINDACALE

RSU

*A me di Vittorio
 Rosetta Profillo
 Giuseppe Mendola*

SINDACATI TERRITORIALI SCUOLA

FLC/CGIL.....
 CISL/SCUOLA.....
 UIL/SCUOLA.....
 SNALS/CONFSAL.....
 GILDA UNAMS

Non presenti

ISTITUTO COMPRENSIVO “ GIOVANNI XXIII “ – TRABIA (PA)
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO

A.S. 2013/14

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell’istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2012/13.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell’arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico, fino a nuova contrattazione.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l’interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l’interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d’istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.

3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:

- a. Contrattazione integrativa
- b. Informazione preventiva
- c. Informazione successiva
- d. Interpretazione autentica, come da art. 2.

4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU, non appena eletta, designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.

4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo 34 comma 1; dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.

2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:

- a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non

- contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione;
2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009, e cioè:
- a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva:
- a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato all'ingresso principale di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale " aula magna" situato al piano seminterrato, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico per cui n. 3 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione da parte dell'organizzazione sindacale per la fruizione del diritto va inoltrata al Dirigente, di norma, tre giorni prima.

Art. 11 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12 – criteri per il conferimento degli incarichi ai docenti

Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. I criteri seguenti, fatte salve le riserve di legge per il dirigente scolastico, saranno, di norma, i seguenti:
 - a) comparazione *curricula* degli interessati di tipo qualitativo e **non quantitativo**
 - b) assimilazione con altri incarichi ricoperti per area tematica
 - c) esperienze certificate
 - d) attitudine dimostrata anche se non certificata
 - e) nel caso di analogia dei *curricula* per qualità il dirigente potrà chiedere il parere ad apposita commissione per la "valutazione dell'esperienza".

L'attività di insegnamento è quella ove effettivamente il docente intervenga personalmente col suo apporto verso un gruppo di utenti col perseguimento di obiettivi di apprendimento, con esclusione di mere attività di recupero, già previste nella professione docente nel corso della scuola dell'obbligo.

Tutte le altre attività, pertanto, sono da considerarsi quali "**attività aggiuntive di non insegnamento**".

Per i progetti di rilevanza nazionale o comunitaria, i compensi sono quelli stabiliti dalle disposizioni specifiche. Ove non espressamente previsto, i compensi saranno ricondotti ad unità orarie, secondo il contratto di area.

12.a Ore eccedenti

12.a1) Ogni docente si rende disponibile per **due ore** settimanali (massimo sei) per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.

12.a2) La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e, comunque, l'effettuazione avviene sempre previo consenso del dirigente scolastico o suo delegato.

12.b Gite e viaggi

12.b.1) Per le passeggiate scolastiche superiori a mezza giornata e per i viaggi d'istruzione, ai docenti accompagnatori potrà essere corrisposto un incentivo forfetario, suddiviso fra tutti secondo l'aggravio, utilizzando eventuali residui.

12.b.2) Per le passeggiate didattiche e per le iniziative istituzionali , si vaglierà la disponibilità di ciascun docente per accompagnare gli alunni.

Qualora, non si trovassero docenti disponibili per tali attività, gli accompagnatori verranno assegnati d'ufficio.

Art. 13 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.

2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive, intensificazione e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.

2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, fatte salve le riserve di legge proprie del dirigente scolastico, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

- a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
- b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva (priorità a chi effettua servizio nella sede con continuità)
- c. disponibilità espressa dal personale
- d. a parità di condizioni: esperienza già consolidata

3. Il Direttore dei servizi **G.A.**, se delegato dal dirigente scolastico, può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico da parte del DSGA.

5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.

Art. 15 - Norma comune: Banca del tempo

Ai fini di agevolare il personale docente e ATA, soprattutto quello in situazione di pendolarismo, il dirigente scolastico potrà istituire una "*banca del tempo*", così che il dipendente che necessiti di permessi brevi o di orari particolari, possa avvalersi di tale istituto senza aggravio per l'amministrazione, né a detrimento dell'attività didattica.

In tale situazione, previa richiesta, potrà essere concesso anche il cambio di ore con altro collega.

Questa modalità può estendersi anche al personale non di ruolo in servizio, purché abbia un contratto in grado di garantire i recuperi delle ore richieste.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 16 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- e. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
- f. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
- g. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
- h. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
- i. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
- j. eventuali contributi dei genitori o erogazioni di privati.

Art. 17 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2. Per il presente anno scolastico l'assegnazione dei fondi è così ripartita:

VOCE	ASS. 2013/14	ECONOMIE ANNO PREC.	DISPONIBILITA'
FIS QUOTA ASSEGNATA	€ 19.320,26	€ 1.067,87	€ 20.388,13
FUNZIONI STRUMENTALI	€ 2.941,17	€ 25,27	€ 2.966,44
INCARICHI AGGIUNTIVI	€ 969,86	€ 1.079,91	€ 2.049,77
ORE ECCEDENTI PER SOSTIT. DOCENTI ASSENTI	€ 2.009,09	€ 9,51	€ 2.018,6
ORE ECCEDENTI ATT. COMPLEMENTARI ED. FISICA	€ 1.443,80	€ 15,58	€ 1.459,68
TOTALI	€ 26.684,18	€ 2.198,14	€ 28.882,32

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 18 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti, in linea con il POF.

Art. 19 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.

A tal fine sono assegnati:

Per le attività gestionali in generale il	34,91	%
per le attività del personale docente il	46,00	%
per le attività del personale ATA il	19,09	%
TOTALE	100,00	%

Tale suddivisione non è, però, aprioristica, bensì attribuita dall'esame delle esigenze educativo-didattiche e amministrative da cui dipende l'organizzazione e la suddivisione dei compiti.

1. È istituito un fondo di riserva, pari al **3,15 %** per far fronte a necessità non programmate in quanto imprevedibili.
2. Il fondo di riserva, se non utilizzato, confluisce nel pacchetto “premierità ” di cui **all'art. 28** del presente contratto ovvero in mancanza di tale assegnazione, nella dotazione finanziaria dell'anno successivo.
3. **Considerato che i fondi per debiti consolidati verso i dipendenti non sono stati, ad oggi, impinguati dal MIUR, si determina con la RSU che le “economie” precedenti – fatta eccezione per la parte A.T.A. - vadano prioritariamente a soddisfare i “creditori privilegiati”, ovvero il personale docente avente diritto che ha maturato e non percepito pregressi compensi.**
4. **L'economia A.T.A., in quanto risultante dalla voce “incarichi specifici” andrà ad accrescere la nuova assegnazione destinata a tale personale, sempre prioritariamente nella stessa voce e, in mancanza di necessità, nella quota assegnata al personale A.T.A.**

Al fine di non stipulare un contratto “*in peius*”, rispetto all'anno precedente e considerato che l'attuale stanziamento corrisponde al **- 49 %**, rispetto all'anno precedente, si ritiene compensare le prestazioni ineludibili del personale docente, e rimodulare le attività del personale A.T.A. in base alle esigenze educativo-didattiche, compensando le ore aggiuntive di quest'ultimo – *previo accordo con gli interessati* - con eventuali “riposi” infrasettimanali da fruire in periodi di sospensione delle attività didattiche.

5. **Le attività deliberate dagli Organi Collegiali e tutte quelle espletate fino ad oggi dai dipendenti per il regolare funzionamento dell'attività scolastica amministrativa e ausiliaria verranno comunque riconosciute ai fini dell'incentivazione, purché documentate con motivata relazione o verbale ai vari livelli di responsabilità.**

Art. 20 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al

personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate nell'allegato A) che fa parte integrante del presente contratto.

2. Altri stanziamenti:

- **FUNZIONI STRUMENTALI**

Le risorse disponibili per compensare tale incarico risultano notevolmente diminuite (cfr. all. economico) e sono destinate nel seguente modo:

In linea di principio esso corrisponde ad **1/4** del compenso per ogni area di lavoro deliberata dal Collegio, in quanto le aree sono **quattro**.

Laddove un'area sia ricoperta da più persone, il relativo compenso dell'area sarà ripartito equamente fra gli incaricati, salvo diverso accordo fra gli stessi interessati.

Il compenso è finalizzato a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con motivata decisione assunta dal Dirigente – sentita la RSU - sulla base di dati misurabili, rilevati dalla relazione finale dei docenti preposti a tale incarico, che spesso non sono quantificabili “a priori”.

- **ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI.....(cfr. allegato parte economica)**

Saranno prioritariamente soddisfatte le pregresse situazioni debitorie verso i docenti, dopodiché si procederà secondo quanto espresso all'art. 12 del presente contratto.

Attualmente si registrano impegni ancora da liquidare, cui verrà data la priorità, prima di assegnare le nuove ore ai docenti che ne faranno richiesta. I collaboratori o fiduciari di plesso assegneranno le ore eccedenti in modo proporzionale e omogeneo.

- **ORE ECCEDENTI PROGETTI PRATICA SPORTIVA.....(cfr. allegato parte economica)**

Vengono effettuate dai docenti di Educazione fisica e non possono superare le sei ore settimanali di eccedenza rispetto all'orario di servizio.

Possono accedere anche i docenti di sostegno abilitati all'esercizio dell'Educazione fisica, qualora avviano alla pratica sportiva anche gli alunni diversamente abili.

I docenti interessati dovranno presentare uno specifico progetto relativo alle discipline che intendano attuare.

Art. 21 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Allo stesso fine che per i docenti, vengono definite le macro-aree di lavoro riferibili al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate nell'allegato economico che fa parte integrante del presente contratto.
2. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
3. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso

al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio e con assenso del personale interessato.

Art. 22 – Incarichi specifici

L'assegnazione di tali fondi è finalizzata ad incentivare il personale A.T.A. per particolari necessità della scuola (supporto agli alunni diversamente abili, ai servizi amministrativi, alla tenuta dell'archivio, dell'inventario e via dicendo). Anche in questo caso, vanno ad aggiungersi, come anzidetto le economie dell'anno precedente della relativa quota.

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.

3. Fatte salve le riserve di legge, per motivi di trasparenza, il Dirigente conferisce tali incarichi, di norma, sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

1. comprovata professionalità specifica
2. disponibilità degli interessati
3. anzianità di servizio

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 23 – Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il dirigente scolastico predispone, secondo il D. lgs. 81/08 tutti gli accorgimenti in materia di sicurezza, segnalando all'ente proprietario le anomalie e i mal-funzionamenti degli impianti.

La formazione in materia di sicurezza è considerata prioritaria: infatti, il personale ausiliario, ad oggi, non risulta formato per gestire le emergenze.

Pertanto verrà favorita la formazione in servizio e qualora questa ricada al di fuori dell'orario di lavoro viene considerata “*servizio*” a tutti gli effetti con diritto a “recupero”.

Art. 24 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. Ad oggi la scuola ha una designazione.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 25 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.
2. In caso di consulente esterno, il dirigente può, comunque, nominare un fiduciario-preposto interno o un gruppo di efficienza che mantengano i rapporti costanti con il consulente esterno e gli Enti locali al fine di ottimizzare il servizio.
Per tale servizio interno sono destinati forfetariamente **100 ore complessive**, con prelievo attinto dai fondi appositamente assegnati dal MIUR in materia di sicurezza .

Art. 26 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso sono da individuare le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiammaInoltre, si ravvisa la necessità di un
 - addetto all'approvvigionamento cassette mediche di emergenza
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
4. Alle figure sensibili possono essere destinati incentivi pari a **100 ore** forfettarie, gravanti sui fondi appositamente assegnati dal MIUR .

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 18, comma 2.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Considerato che l'accertamento dell'incapienza del MOF è intervenuto quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, **la riduzione dei compensi complessivamente spettanti** a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
L'incapienza dei fondi per “sfioramento” può essere convertita in recuperi compensativi al personale, secondo le esigenze di servizio, in aggiunta a quanto statuito all'art. 21 § 2 del presente contratto.

Art. 28 – Natura premiale della retribuzione accessoria

Considerata la situazione attuale di assoluta inadeguatezza dei fondi, la natura premiale andrà ad operare sulle eventuali economie e solo dopo aver soddisfatto i “vecchi creditori”, ovverosia il personale che, per i motivi succitati è ancora in attesa di ricevere spettanze sui contratti d’istituto precedenti.

Essa si espletterà secondo le seguenti modalità:

1. Personale docente

1a. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, e nelle more di una specifica attuazione di comparto del D. Lgs. 150/2009, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.

1b. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

1c. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 25% di quanto previsto inizialmente.

1d. Al personale docente che abbia partecipato a percorsi di formazione-aggiornamento organizzati dalla scuola o da altri Enti accreditati sulle tematiche definite dal collegio, potrà essere corrisposto un incentivo paragonato ad unità oraria, fino ad un massimo del 50% rispetto alle ore effettivamente frequentate, eccezion fatta per i seminari.

2. personale A.T.A.

2a. Considerate tutte le prestazioni necessarie ed indispensabili al funzionamento dell’istituzione scolastica, la parte residua del F.I.S. non utilizzata per il personale A.T.A., ovvero ulteriori somme assegnate, concorrerà all’assegnazione di premi al personale interessato secondo il *Piano delle performances* approvato dal Consiglio d’Istituto, nel seguente modo:

- 25 % - fascia alta..... 50 % del budget

- 50 % - fascia media..... 50 % del budget

- 25 % - fascia bassa..... 0% del budget

2b. Al personale A.T.A. che abbia partecipato a percorsi di formazione-aggiornamento organizzati dalla scuola o da altri Enti accreditati sulle tematiche definite dall’amministrazione centrale e/o dall’assemblea A.T.A. o, ancora, sulla sicurezza, potrà essere corrisposto un incentivo paragonato ad unità oraria, fino ad un massimo del 50% rispetto alle ore effettivamente frequentate, eccezion fatta per i seminari.







Nota interpretativa all’Art. 27 – Clausola di salvaguardia finanziaria

Come già precedentemente esplicitato non si è inteso operare una netta distinzione fra le aree docente ed A.T.A., pertanto, non è stata assegnata una specifica percentuale di risorse aprioristicamente fra le due categorie professionali, bensì in base alla disamina delle “necessità formative” e “amministrative”. Ne consegue che anche le macro-aree identificate in ciascuna delle categorie, potranno subire compensazioni non rigide fra loro, una volta accertate le prestazioni effettivamente svolte dal personale. Ciò si rende necessario soprattutto per i servizi del personale A.T.A. che includono, talvolta, attività funzionali non programmabili con largo anticipo. In quest’ultimo caso, il dirigente scolastico si avvarrà di motivata relazione

del Direttore S.G.A. per apportare le dovute compensazioni in fase di liquidazione degli emolumenti.

In caso di nuova assegnazione di fondi MOF, le parti torneranno a contrattare le differenze tenendo conto di quanto espresso in questa sede sui criteri di ripartizione.

Data, 21.01.2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Fabio Mauthe Degerfeld) 	PARTE SINDACALE - RSU   
SINDACATI TERRITORIALI SCUOLA	
FLC CGIL _____ CISL _____ UIL _____ SNALS _____ FGU GILDA UNAMS _____  	

ANNO SCOLASTICO 2013/14


PIANO DELLE FIGURE E DELLE ATTIVITA' DA INCENTIVARE A CARICO DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE

Allegato n. 1 - contratto d'istituto - PARTE ECONOMICA

ECONOMIE AL 01/09/2013	1.067,87
F.I.S. ASSEGNATO 2013/14	19.320,26
Indennità DSGA	2.790,00
	17.598,13
	%

Disponibilità da contrattare	17.598,13
------------------------------	------------------

		%	
RIEPILOGO			
	AREA COMUNE GENERALE	33,81	5.950,00
	TOTALE DOCENTI	44,55	7.840,00
	TOTALE A.T.A.	18,49	3.253,70
			17.043,70
	FONDO DI RISERVA	3,15	554,43
TOTALE DISPONIBILITA' (dopo la ripartizione)		100,00	17.598,13
TOTALE GENERALE			



Handwritten signatures in blue ink.

Area generale	programmato in ore	assegnato attualmente in ore	c/valore in € (loro dip.)
Totale	420	340	5.950,00

Area Docenti	Programmato in ore	assegnato attualmente in ore	c/valore Euro
c. altri compensi straordinari (art. 30 CCNL 2006/09; maggiore impegno in aula, impegno per valutazione alunni (art. 88 co. 2 l) e simili	150	56	980,00
d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare	400	72	1.260,00
e. Altro /			
Fondo di riserva, pari al 3,15 % (comune a tutte le aree)			
Note:			
(1) La netta diminuzione è dovuta anche al fatto che molti incarichi non sono stati espletati per adesione alla protesta.			
Diff. con Stanziamenti FIS anno prec. = - 49 %			
TOTALI (b+c+d)	1.800	448	7.840,00





July

[Signature]

[Signature]

Area personale A.T.A.	A. A. in euro	C. S. in euro
a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione, rientri, ecc...	EQF	1125,00
b. intensificazione del carico di lavoro e/o sostituzione di colleghi assenti	1015,00	799,90
c. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica (oltre incarichi specifici)	EQF	EQF
d. esigenze di carattere straordinario, rientri per servizi diversi, festivi, altro....	EQF	EQF
e. Indennità sostituzione DSGA	30 gg	313,80
EQF =	Event. quota forfettaria a consuntivo o riposi compensativi	
	TOTALE A.T.A. (a+b+c+d+e)	3.253,70

ALTRI STANZIAMENTI

FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI	(Nuova assegnazione + econo:	2.966,44
INCARICHI SPECIFICI A.T.A.	(Nuova assegnazione + econo:	2.049,77
ORE ECCEDENTI - DOCENTI	(Nuova assegnazione + econo: detratti gli impegni assunti	1.591,23
PRATICA SPORTIVA	(Nuova assegnazione + econo:	1.459,38
Fondo di riserva, pari al	3,15%	554,43